



**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE TASSE  
PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE  
(E INDUSTRIALE) E RELATIVO TARIFFARIO**

**Art. 1 Campo di applicazione**

La presente ordinanza stabilisce il prelievo delle tasse per la distribuzione di acqua potabile (e industriale).

**Art. 2 Tasse**

Le tasse sono stabilite come segue:

a) **Tassa di allacciamento:**

per le prime 50 UC	CHF 35.--
per le successive 100 UC	CHF 25.--
per ogni ulteriore UC	CHF 15.--

b) **Tassa base:**

vengono riscossi 60.- CHF/m<sup>3</sup>/h. (N.B. contatore minimo 2.5 m<sup>3</sup>/h).

c) **Tassa di consumo:**

La tassa è basata sul consumo effettivo misurato dal contatore :

acqua potabile	0.70 CHF/m <sup>3</sup>
acqua industriale	1.-- CHF/m <sup>3</sup>
impianti provvisori	1.50 CHF/m <sup>3</sup>
vendita ai rivenditori	0.50 CHF/m <sup>3</sup>

d) **Tassa forfettaria:**

Per ogni UC vengono riscossi:

per le prime 50 UC	CHF 7.--
per le successive 100 UC	CHF 5.--
per ogni ulteriore UC	CHF 1.--
per aziende agricole per UBG	CHF 15.--
per stalle, depositi, grotti, pollai, vigne, prati, orti, ecc.	CHF 70.--

Per impianti a consumo costante (es. fontane) si riscuotono 250.- CHF annui.

e) **Tasse per uso temporaneo (cantieri):**

<sup>1</sup> Viene prelevata una tassa base per l'impianto provvisorio, compreso lo smaltimento, di CHF 100.--.

<sup>2</sup> In assenza di un contatore, l'importo per il consumo, una tantum, è basato sulla volumetria secondo le norme SIA :1.- CHF/m<sup>3</sup>.

f) **Tassa per il disinserimento/inserimento:**

Per ogni prestazione, inserimento o disinserimento dell'accesso alla rete di distribuzione, vengono fatturati CHF 100.--.

g) **Tassa per analisi su richiesta:**

<sup>1</sup> La tassa base, comprensiva della trasferta al laboratorio cantonale, ammonta a CHF 50.--.

<sup>2</sup> Per ogni prelievo viene riscosso:

analisi microbiologica	CHF 100.--
analisi chimico-fisica	CHF 370.--

h) **Collaudo**

<sup>1</sup> Tassa base	CHF 50.--
<sup>2</sup> Per ogni UC vengono riscossi:	
per le prime 50 UC	CHF 2.--
per le successive 100 UC	CHF 1.50
per ogni ulteriori UC	CHF 1.--

**Art. 3 Procedura di tassazione**

Il servizio contabilità notifica le tasse agli abbonati. Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notificazione.

**Art. 4 Rimedi di diritto**

Contro la tassazione é data facoltà di contestazione all'Azienda acqua potabile per il tramite del Municipio di Faido entro 30 giorni dall'intimazione.

Il reclamo non sospende l'ordine di pagamento.

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato in conformità agli articoli 208 e seguenti LOC.

**Art. 5. Disposizioni abrogative/entrata in vigore**

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio di Faido

Il Sindaco

La vice-segretaria

Ing. R. David

A. Pedrini

**Approvata con Ris. Mun. 405/2015**

**Esposta agli albi comunali dal 17 giugno al 17 agosto 2015 (compresi)**